



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1169**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri per la determinazione dei contributi e le modalità per la concessione dei contributi a favore di associazioni protezionistiche (L.P. 28 marzo 2012, n. 4, articolo 16)

Il giorno **14 Luglio 2014** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

a legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” prevede all’articolo 16 la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di attività finalizzate:

- a) alla custodia e all'assistenza degli animali d'affezione;
- b) al censimento e all'assistenza delle colonie feline;
- c) allo studio e alla divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano;

- preso atto, alla luce dell’esperienza maturata nel corso di questi anni, che si rende necessario individuare i criteri per individuare le modalità di presentazione delle domande, i criteri per individuare la spesa ammessa a contributo, le modalità per individuare il contributo spettante e le modalità per la rendicontazione della spesa sostenuta per la liquidazione del contributo;

- visto l’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione *“Criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’articolo 16 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4”*;

- vista la deliberazione n. 680 di data 9 maggio 2014 *“Nomina della Commissione provinciale degli animali di affezione per la XV legislatura e approvazione della modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione”*;

- visto il verbale della riunione del 28 maggio 2014 della Commissione in parola nel corso della quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di regolamento;

- ritenuto necessario permettere, per le domande di contributo riferite alle attività condotte nel corso dell’anno 2014, la presentazione delle domande entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- vista la nota del Dipartimento Affari Finanziari e programmazione prot. 725121 del 18 dicembre 2012;
- vista la nota del Servizio Semplificazione amministrativa prot. 710644 del 12 dicembre 2012;
- vista la nota del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali prot. 706939 del 10 dicembre 2012;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare i *“Criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’articolo 16 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4”* allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

SAS - CCO

Allegato parte integrante

Allegato A) Regolamento contributi LP 4/2012

Criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4.

Articolo 1

Requisiti delle Associazioni.

1. Per beneficiare del contributo le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) operare a tutela degli animali nel territorio provinciale, tale scopo deve essere espressamente indicato nello statuto o nel contratto dell'associazione;
- b) avere sede sul territorio provinciale o avere istituito sullo stesso almeno una sede secondaria.

Articolo 2

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare:

1. La domanda deve essere presentata al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza dall'1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno e fa riferimento alle attività che saranno condotte nel corso del medesimo anno.

2. Alla domanda deve essere allegata:

- a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 28 marzo 2012, n. 4 e dal presente regolamento;
- b) copia del verbale dell'assemblea degli associati nel corso della quale è stato dato incarico al presidente di presentare domanda di contributo ed a quietanzare l'eventuale somma liquidata.
- c) nel caso in cui la domanda si riferisca alle attività di custodia e assistenza degli animali d'affezione, una relazione nella quale sono indicate in maniera dettagliata le attività oggetto di contributo e le modalità con cui le attività saranno condotte;
- d) nel caso in cui la domanda si riferisca alle attività di censimento e assistenza delle colonie feline, una relazione dettagliata indicante le attività che si intendono eseguire e l'indicazione delle specifiche colonie feline che si intendono assistere;
- e) nel caso in cui la domanda si riferisca alle attività di studio e divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano, una dettagliata relazione che individui obiettivi dello studio e delle attività di divulgazione, i soggetti coinvolti nelle attività, i *curricula* dei soggetti stessi, i tempi ed i modi in cui le attività saranno condotte e l'indicazione di ogni possibile elemento che permetta una corretta valutazione delle attività stesse;
- f) un dettagliato elenco delle spese a cui la domanda di contributo si riferisce e delle entrate di cui l'associazione prevede l'incasso, tenuto conto di quanto indicato nel successivo articolo 3.

Articolo 3 *Individuazione della spesa ammessa:*

1. Per le attività relative alla custodia e all'assistenza degli animali d'affezione e al censimento e assistenza di colonie feline, sono ammesse a contributo le spese per:

- a) l'acquisto di mangimi, medicinali, lettiere;
- b) l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile per gli operatori dell'Associazione che non esercitano attività professionale;
- c) prestazioni sanitarie veterinarie.

2. Per le attività di studio e divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano, sono ammesse a contributo le spese per:

- l'erogazione dei compensi ai professionisti coinvolti per le attività di studio fino ad massimo di 3.000,00 euro;
- la stampa e la diffusione dei risultati dello studio fino ad un massimo di euro 1.000,00;
- la divulgazione (stampe, pubblicazione, attività di promozione e sensibilizzazione di specifiche tematiche) fino ad un massimo di euro 1.000,00.

3. In ogni caso non sono ammesse le spese per il personale dipendente dell'associazione.

4. Le attività per essere finanziate devono essere coerenti con le attività di prevenzione e/o di igiene e profilassi promosse dalla Provincia o dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari quindi condotte in sinergia o complementari alle stesse; le attività di studio per gli argomenti trattati dovranno avere carattere di novità ed i risultati ottenuti dovranno essere messi a disposizione gratuitamente di quanti ne facciano richiesta. La relazione presentata a corredo della domanda di contributo deve indicare sia la coerenza alle attività di prevenzione ed igiene promosse dalla Provincia o dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari che gli elementi per valutare la novità dello studio proposto.

5. Nel caso in cui lo studio e la divulgazione rivesta particolare interesse con riferimento alle attività programmate dalla Provincia o dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in quanto propedeutiche o di sostegno alle stesse, la spesa massima ammessa a contributo è aumentata del 50 per cento. In questo ultimo caso le attività dovranno essere concordate in tempo utile con il competente Servizio provinciale.

6. In ogni caso non sono ammesse:

- le spese per attività di formazione degli associati;
- le spese inerenti ad attività prestate da soggetti che sono, o sono stati, associati all'ente richiedente il contributo o che con lo stesso hanno rapporto di lavoro dipendente.

7. Ai fini della determinazione del contributo spettante per le attività indicate al precedente comma 1, dalla spesa ammessa a contributo saranno detratte le somme che a qualsiasi titolo l'Associazione prevede saranno erogate da Enti pubblici direttamente o indirettamente, nel corso del periodo di riferimento, anche se non direttamente riferibili alle spese finanziate (tali somme comprendono quanto erogate dalla Provincia autonoma di Trento in base ad altra normativa ma non il contributo concesso e riferito ad anni precedenti).

8. Ai fini della determinazione del contributo spettante per le attività indicate al precedente comma 2, dalla spesa ammessa a contributo saranno detratte le somme a qualsiasi titolo l'Associazione si prevede saranno erogate da altri Enti pubblici direttamente o indirettamente e riferibili alle spese finanziate (tali somme comprendono anche quanto erogate dalla Provincia autonoma di Trento in base ad altra normativa).

Articolo 4 *Determinazione del contributo*

1. Per le attività di custodia e all'assistenza degli animali d'affezione e al censimento e assistenza di colonie feline il contributo è pari al 40% della spesa ammessa.

2. Per le attività di studio e divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano, il contributo è pari al 35% della spesa ammessa.

3. Qualora le risorse disponibili nella pertinente unità previsionale di base, individuate annualmente dal bilancio provinciale, non siano sufficienti, l'importo dei contributi concessi saranno proporzionalmente rideterminati in ragione delle risorse disponibili.

Articolo 5 *Modalità per rendicontazione della spesa sostenuta per la liquidazione del contributo.*

1. La rendicontazione delle attività ammesse a contributo è effettuata con le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. La documentazione deve essere presentata entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui le attività finanziate si riferiscono.

2. Il termine per la rendicontazione del contributo può essere prorogato per un massimo di sessanta giorni solo una volta e per particolari e motivate esigenze, comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario e ad esso non imputabili, previa presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di motivata richiesta.

3. In caso di inosservanza dei termini per la rendicontazione della spesa si procede alla revoca del contributo.

4. Ai fini della liquidazione del contributo, dalla spesa ammessa a contributo saranno detratte le somme indicate nell'articolo 3, commi 7 e 8, effettivamente incassate.

5. In occasione della rendicontazione saranno ammesse compensazioni fra le varie voci di spesa indicate in occasione di presentazione della domanda di contributo (articolo 3, commi 1 e 2) fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammessa complessiva, fermi restando i limiti massimi indicati all'articolo 3 comma 2; oltre tale limite si provvederà a ridurre la spesa ammessa a contributo.

6. Nei casi indicati nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il richiedente potrà presentare specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà. Al fine di facilitare la presentazione delle

domande di contributo e le relative attività di rendicontazione il competente Servizio predisporrà e renderà disponibili specifici modelli di domanda e rendicontazione.

Articolo 6
Norma transitoria.

1. Le domande di contributo riferite alle attività condotte nel corso dell'anno 2014 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.